



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM E DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04.05.2012



SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Finalità e contenuti	pag. 3
Art. 2	Istituti di partecipazione.....	pag. 3

CAPO II – REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 3	Finalità	pag. 3
Art. 4	Potere di iniziativa	pag. 3
Art. 5	Esclusioni	pag. 4
Art. 6	Promozione del Referendum	pag. 4
Art. 7	Esame di ammissibilità del quesito	pag. 4
Art. 8	Raccolta delle firme.....	pag. 5
Art. 9	Autenticazione delle firme.....	pag. 5
Art. 10	Presentazione delle proposte di Referendum	pag. 5
Art. 11	Iniziativa del Consiglio comunale.....	pag. 6
Art. 12	Indizione	pag. 6
Art. 13	Disciplina della votazione.....	pag. 7
Art. 14	Ufficio comunale per il Referendum	pag. 7
Art. 15	L'Ufficio di sezione.....	pag. 7
Art. 16	Operazioni di scrutinio.....	pag. 8
Art. 17	Proclamazione dei risultati.....	pag. 8
Art. 18	Pronunciamento del Consiglio.....	pag. 9
Art. 19	Spese.....	pag. 9
Art. 20	Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti.....	pag. 9

CAPO III – ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21	Istanze - Petizioni - Proposte	pag. 9
Art. 22	Istanze.....	pag. 9
Art. 23	Petizioni.....	pag. 10
Art. 24	Proposte	pag. 10

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 25	Entrata in vigore.....	pag. 11
---------	------------------------	---------

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento disciplina gli istituti di partecipazione, previsti dagli articoli da 52 a 55 dello Statuto comunale, intesi a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma è perseguito attuando la massima semplificazione amministrativa e utilizzando le procedure operative più economiche.
3. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di partecipazione.

Art. 2 - Istituti di partecipazione

1. La partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) Referendum consultivi;
 - b) istanze, petizioni e proposte.

CAPO II – REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 3 – Finalità

1. Il Referendum consultivo previsto dall'art. 55 dello Statuto comunale, in attuazione dell'art. 8 D.Lgs. 267/2000, trova la relativa disciplina attuativa nel presente regolamento.
2. Il Comune prevede l'uso del Referendum consultivo come strumento che conferisce agli elettori la possibilità di esprimere la propria opinione su determinate questioni, che involgono interessi generali, prima che le scelte amministrative siano compiute ed è strumento di orientamento dell'attività amministrativa.
3. Il Referendum a carattere consultivo deve riguardare solo materie di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. Il Referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a Referendum. Il Referendum decade altresì in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto. Il Referendum proposto per iniziativa popolare va posticipato in caso di scioglimento degli organi elettivi.

Art. 4 - Potere di iniziativa

1. I Referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su decisione del Consiglio comunale o su richiesta di almeno il 15% dei cittadini elettori residenti nel comune di Cologno al Serio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non possono essere sottoposti a Referendum gli atti indicati nell'art. 55 – comma 7 – dello Statuto comunale.

Art. 6 - Promozione del Referendum

1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum debbono presentare apposita istanza scritta al Sindaco che provvede al suo deposito presso la Segreteria comunale previa protocollazione della stessa.

2. L'istanza, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma di almeno n. 30 iscritti nelle liste elettorali del Comune, con indicazione dei nominativi del Comitato di promotori, composto da cinque di essi, che provvederà ad attivare le procedure di cui al presente regolamento. Nell'istanza deve essere indicato il Presidente del Comitato di promotori, individuato tra i relativi componenti, che ne esercita la rappresentanza.

3. L'istanza deve contenere, in termini esatti, il quesito che si intende sottoporre al Referendum, che deve essere articolato in modo chiaro, semplice, omogeneo e univoco, tale da determinare la volontà univoca degli elettori; il quesito deve essere formulato in termini tali da permettere una risposta affermativa o negativa. L'istanza deve inoltre contenere l'illustrazione delle finalità della consultazione.

4. Le deliberazioni del Consiglio richiedenti l'indizione di un Referendum possono essere promosse da ciascun consigliere, nelle forme ordinarie di esercizio del potere di iniziativa consiliare, e devono avere gli stessi requisiti previsti nel comma 3.

5. Qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate i promotori dovranno indicare il costo presunto e in linea di massima le modalità della relativa copertura.

Art. 7 - Esame di ammissibilità del quesito

1. Il Sindaco, in caso di Referendum di iniziativa popolare, sottopone all'apposita commissione il quesito referendario, ai sensi dell'art. 55 – comma 2 – del vigente Statuto comunale.

2. La commissione si esprime in merito alla ammissibilità del Referendum entro sessanta giorni dalla data di presentazione e comunque prima di dar corso alla raccolta delle firme di adesione da parte del comitato promotore. La commissione, ove ritenga necessario apportare modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito, invita il comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari. Alle adunanze della commissione può assistere, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, il Presidente del comitato dei promotori.

3. Qualora la commissione dovesse ritenere la proposta inammissibile, dovrà darne comunicazione al comitato promotore entro il termine di sessanta giorni previsto dal comma 2. Contro la decisione di inammissibilità è ammesso ricorso al consiglio comunale entro trenta giorni dalla comunicazione. Il consiglio comunale dovrà pronunciarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sulla ammissibilità del quesito entro trenta giorni successivi.

4. Il Sindaco, acquisita la decisione favorevole dell'apposita commissione, comunica l'ammissione del quesito al Presidente del Comitato promotore entro venti giorni dalla data di formulazione della decisione della commissione.

5. Il Comitato promotore, ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, procede alla raccolta delle firme di presentazione dei soggetti indicati all'art. 4.

Art. 8 - Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di Referendum dichiarata ammissibile.

2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario comunale, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.

3. I fogli di cui al comma 2 devono essere presentati per la vidimazione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione del Referendum.

4. La raccolta delle firme deve concludersi perentoriamente nel termine di tre mesi dalla data di pronunciamento sull'ammissibilità del quesito referendario.

5. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

Art. 9 - Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 8 scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e il numero del documento identificativo.

2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il Referendum nazionale.

3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.

4. L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

Art. 10 - Presentazione delle proposte di Referendum

1. La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art. 8 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria comunale, tramite protocollo, entro tre mesi dalla data di pronunciamento sull'ammissibilità del quesito referendario.

2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario comunale o di chi lo sostituisce legalmente.

3. Vengono ritenute valide le firme che, secondo tutte le prescrizioni di cui all'art. 9, raccolte su



fogli descritti e vidimati come indicato all'art. 8 del presente regolamento, corrispondano a cittadini aventi diritto al voto referendario di cui all'art. 4.

4. La verifica viene effettuata dai Servizi Demografici.

Art. 11 - Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del Referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale, secondo le ordinarie procedure previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, sentiti i Capigruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del Referendum con votazione palese, a maggioranza qualificata di tre quarti dei consiglieri assegnati.

3. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito – o dei quesiti – da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro, semplice, omogeneo e univoco, e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del Referendum.

4. Il quesito, consistente in un'unica e sintetica domanda, deve contenere le precise indicazioni dell'argomento, o della deliberazione, o del provvedimento cui si riferisce, e deve essere formulato in termini tali da permettere una risposta affermativa o negativa.

Art. 12 - Indizione

1. È consentito lo svolgimento al massimo di quattro Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o promossi dal Consiglio comunale.

2. La consultazione referendaria avviene una volta l'anno. Non può essere effettuato il Referendum, né possono essere ricevute relative richieste, nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i Referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

3. Il Referendum viene indetto dal Sindaco con proprio decreto, verificata la validità del numero delle firme necessarie.

4. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante pubblicazione dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data del Referendum.

Art. 13 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del Referendum ed iscritti nelle liste elettorali.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto personale, uguale, libero e segreto.
3. Agli aventi diritto al voto viene data comunicazione dell'indizione del Referendum a mezzo della pubblicazione di manifesti.
4. Ogni elettore può esercitare il diritto al voto presso l'Ufficio di sezione indicato sulla propria tessera elettorale.
5. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.
6. Le operazioni di voto si svolgono di norma in una giornata di domenica e nell'arco delle 12 ore consecutive di apertura dei seggi. Modalità diverse possono essere stabilite nell'atto di indizione.
7. La consultazione referendaria è valida se ad essa abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto.
8. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n.223 e succ. mod.

Art. 14 - Ufficio comunale per il Referendum

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario comunale, del Responsabile dell'Area amministrativa e del personale dell'Ufficio elettorale.
2. L'Ufficio Comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza e predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.
3. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio Comunale per il Referendum, individuerà le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi in maniera tale da non ostacolare l'attività scolastica.

Art. 15 – L'Ufficio di sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il Referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, per ogni sezione elettorale, alla nomina degli scrutatori, secondo la disciplina recata dall'art. 6 della L. 95/1989 e ss.mm.ii.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente della Corte d'Appello la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto l'onorario previsto dalla legge per le consultazioni referendarie nazionali.

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto ed il riscontro del numero dei votanti e proseguono ad oltranza.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.

3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.

Art. 17 - Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria comunale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum e uno depositato presso l'ufficio comunale per il Referendum.

3. L'ufficio comunale per il Referendum trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al Presidente del seggio.

4. Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere dell'ufficio comunale dei Referendum.

5. La validità della consultazione si ha allorché alla stessa abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto così come indicato al primo comma del presente articolo.

6. Il Sindaco, al termine delle operazioni di cui al presente articolo, procede con proprio provvedimento alla proclamazione dei risultati del Referendum.

Art. 18 - Pronunciamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile e comunque entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione, assume a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati gli atti e i provvedimenti che ritiene più opportuni.

2. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti.

Art. 19 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono a carico del Comune.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

Art. 20 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti

1. La propaganda mediante affissione di manifesti e altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati, che vengono appositamente allestiti secondo la disciplina recata dalla Legge 4 aprile 1956 n.212 e successive modificazioni.

2. Gli spazi da destinare all'affissione referendaria vengono assegnati, in osservanza della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.

3. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione. Per l'affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto e viene effettuata a cura dei diretti interessati.

4. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni, i divieti e le sanzioni di cui agli artt. 6, 8 e 9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

CAPO III – ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 - Istanze – Petizioni - Proposte

1. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dagli artt. 52 e ss. del vigente Statuto.

Art. 22 -Istanze

1. I cittadini, le associazioni ed i comitati possono presentare istanze al Sindaco, rivolte ad ottenere chiarimenti ed informazioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. Rappresentano una forma di conoscenza e di partecipazione dei cittadini alle funzioni amministrative del Comune.

2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta e registrata al protocollo, deve contenere l'indirizzo dei firmatari e indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle medesime.

3. Dalla data di registrazione al protocollo decorre il termine massimo di 30 giorni entro il quale deve essere data risposta scritta dal Sindaco o dal Segretario comunale o dal responsabile dell'area a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

4. Qualora l'oggetto dell'istanza riguardi questioni di interesse generale, il soggetto chiamato a rispondere valuta l'adozione delle forme più opportune di diffusione dell'istanza e della relativa risposta.

Art. 23 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono partecipare alla funzione di indirizzo politico per sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La petizione deve essere presentata al protocollo per iscritto, deve contenere l'indirizzo dei firmatari e indicare con chiarezza la persona o le persone cui deve essere indirizzata la risposta, nonché il recapito delle medesime.

3. Qualora la petizione richieda l'adozione di un provvedimento formale di competenza degli organi collegiali, il Sindaco provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'organo interessato e comunque non oltre 40 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune.

4. L'organo competente adotta le decisioni e ne dà comunicazione agli interessati entro il termine di 15 giorni. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, si applica il disposto dell'art. 53 – comma 3 – del vigente Statuto.

5. Il procedimento si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato, anche di archiviazione qualora non si ritenga di aderire alla richiesta contenuta nella petizione, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 24 - Proposte

1. La proposta per l'adozione di atto amministrativo deve essere presentata al protocollo per iscritto, deve riguardare materie di interesse generale e di competenze della Giunta o del Consiglio Comunale, va redatta per punti e deve contenere anche una valutazione presunta della spesa che l'intervento comporta.

2. I cittadini che intendono provvedere al deposito di una proposta di atto possono richiedere la collaborazione degli Uffici comunali per una corretta e compiuta formulazione della proposta. Il Segretario comunale individuerà il Funzionario responsabile del procedimento.

3. La proposta deve essere sottoscritta dal 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data di presentazione. Tali cittadini devono apporre in calce alla proposta, o in allegato alla

medesima, le proprie generalità, l'indirizzo, nonché la firma autenticata a norma di legge a pena di inammissibilità.

4. Tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa.

5. La proposta, previa audizione dei primi tre firmatari della proposta, deve essere iscritta, entro sessanta giorni dal ricevimento, nell'ordine del giorno dell'organo deliberante competente debitamente istruita e completa dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

6. I primi tre firmatari della proposta sono invitati ad illustrare la stessa nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio Comunale, a seconda che la proposta sia di competenza della Giunta o del Consiglio comunale.

7. Entro quindici giorni dall'esame da parte degli organi competenti della proposta di atto presentata, viene data comunicazione dell'esito della stessa ai primi tre firmatari. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte non può comunque superare i novanta giorni dalla data di presentazione al protocollo.


CAPO IV – NORME FINALI

Art. 25 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 04.05.2012, pubblicata all'Albo comunale il 17.05.2012 e sino al 01.06.2012, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 27.05.2012.

IL SINDACO
(dott. Claudio Sesani)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Vittorio Fortunato)

